



Berna, 15.10.2025

Revisione parziale del 15 ottobre 2025 dell'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41)

Commenti

N. documento: ASTRA-D-D5FE3401/1159



Cifra I

Sostituzione di espressioni

Nella versione italiana l'espressione «esame successivo» è sostituita in tutta l'ordinanza, tranne nell'allegato 5 numero 22, con «controllo periodico».

Nell'articolo 56 capoverso 2 e negli allegati 2, 7 e 9 numero 311.1 «controllo successivo» è sostituito con «controllo periodico».

Nell'articolo 104a capoversi 4 e 5 lettera c, nell'articolo 104c capoversi 1 e 2 lettera c, nell'articolo 191, rubrica, capoversi 3 e 4 lettera c e nell'articolo 222j capoverso 7 «dispositivo di protezione» è sostituito con il termine tecnico corretto «protezione antincastro».

Art. 29 cpv. 5, 6 e 7

Cpv. 5: la definizione relativa al momento in cui un veicolo è considerato «nuovo», finora riportata nell'articolo 30 capoverso 2 OETV, non è corretta dal punto di vista della sistematica legislativa in quanto, oltre all'articolo 30, anche gli articoli 30a, 30b e 30c OETV disciplinano i diversi tipi di esame per i veicoli nuovi. La definizione deve pertanto essere riportata già nell'articolo 29, che illustra i principi per gli esami d'immatricolazione, e quindi prima delle tipologie di esame.

Cpv. 6 e 7: in linea con il regolamento (UE) 2018/858¹, viene definito cosa si intende per veicolo «completo» e veicolo «completato». Sia i veicoli «completi» sia quelli «completati» soddisfano i requisiti tecnici specifici dell'OETV, ovvero una delle condizioni fondamentali per l'immatricolazione secondo l'articolo 71 dell'ordinanza del 27 ottobre 1976² sull'ammissione alla circolazione (OAC). I veicoli «completati» potranno essere immatricolati solo dopo essere stati sottoposti a determinati esami. Le definizioni sono necessarie perché solo i veicoli nuovi «completi» provvisti di eCoC possono essere immatricolati con esame amministrativo.

Art. 30

Il testo dell'articolo 30 capoverso 1 lettera b, *«un certificato di conformità europeo in formato elettronico secondo l'articolo 37 del regolamento (UE) 2018/858»*, è stato decretato dal Consiglio federale il 21 novembre 2018³. Diversamente dalle altre modifiche, l'entrata in vigore della disposizione è stata tuttavia rinviata dal 1° febbraio 2019 a un momento successivo non precisato. Con il presente progetto si riformula il contenuto della lettera b.

Cpv. 1: l'esame esclusivamente amministrativo sulla base di un set di dati elettronico del singolo veicolo, senza l'obbligo di portare il veicolo presso l'ufficio della circolazione stradale, viene limitato alle automobili della categoria M₁ ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2 lettera a OETV nuove e complete, in quanto la maggior parte è importata in Svizzera senza modifiche dopo la fabbricazione e quindi con caratteristiche perfettamente rispondenti ai dati iniziali riportati nell'eCoC o nel CoC. In questo caso il set di dati elettronico basato su un eCoC o su un CoC può essere utilizzato senza variazioni per emettere la licenza di circolazione. Tale procedura non è invece applicabile agli altri generi di veicoli: per esempio, per i veicoli nuovi della categoria N₁, anch'essi in gran parte importati in Svizzera senza essere stati modificati e provvisti di un eCoC, nella licenza di circolazione dev'essere indicata la forma di carrozzeria svizzera non risultante dall'eCoC. Tale registrazione è effettuata dall'ufficio della circolazione stradale o dall'officina, motivo per cui questi mezzi e i loro eCoC non si prestano all'immatricolazione amministrativa, almeno finché le prescrizioni svizzere relative alla licenza di circolazione non saranno armonizzate con quelle dell'UE. L'esame amministrativo di un'automobile nuova completa è possibile, secondo l'articolo 30 capoverso 1, alle seguenti condizioni:

¹ Articolo 3 punti 26 e 27 del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 mag. 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE, GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal ...

² RS 741.51

³ RU 2019 253

Genere di veicolo	Documenti / set di dati	Tipo di esame	Basi legali
Automobili ai sensi dell'art. 11 cpv. 2 lett. a OETV nuove e complete	Rapporto di perizia basato su un'approvazione del tipo	Esame amministrativo	Art. 30 cpv. 1 lett. a OETV
	Rapporto di perizia basato su una scheda tecnica	Esame amministrativo	Art. 30 cpv. 1 lett. a OETV
	Rapporto di perizia basato su un set di dati elettronico del singolo veicolo secondo l'art. 72b cpv. 1 OAC	Esame amministrativo	Art. 30 cpv. 1 lett. b OETV
	Rapporto di perizia basato su un set di dati elettronico del singolo veicolo secondo l'art. 72b cpv. 3 OAC	Esame amministrativo	Art. 30 cpv. 1 lett. b OETV

Cpv. 2: come in passato, determinati autoveicoli leggeri nuovi e completi che dispongono di un'approvazione del tipo o di una scheda tecnica potranno essere immatricolati con esame amministrativo. L'immatricolazione amministrativa è limitata ai generi di veicoli per i quali è possibile anche un collaudo in officina (art. 32 cpv. 2 OETV).

Cpv. 3: il Consiglio federale conferisce all'USTRA la competenza legislativa di autorizzare, mediante un'ordinanza dell'Ufficio, l'immatricolazione amministrativa di altri tipi di veicoli a condizione che siano disponibili i relativi eCoC. Tale delega permette all'USTRA di scaricare da EUCARIS ulteriori eCoC non appena disponibili e all'occorrenza di immatricolare anche questi veicoli con procedura amministrativa, senza dover apportare onerose modifiche all'ordinanza. I certificati di conformità dovranno soddisfare le prescrizioni dell'UE in modo da garantire che tutti gli eCoC presentino la stessa qualità.

Art. 30a cpv. 1, 1^{bis} e 3

Cpv. 1: tutti gli altri veicoli devono essere tassativamente sottoposti a esame da parte dell'ufficio della circolazione stradale per i motivi illustrati in relazione all'articolo 30 capoverso 1. A seconda dei documenti che possono fungere da prova di conformità alle prescrizioni concernenti la costruzione e l'equipaggiamento, si distinguono due tipi di esame: l'esame di identificazione o il controllo di funzionamento. La norma di cui all'articolo 30a dev'essere integrata in quanto, oltre ai documenti finora menzionati, anche i set di dati elettronici di singoli veicoli basati su un CoC elettronico o cartaceo possono ora essere presentati per l'esame del veicolo come prova di conformità alle prescrizioni concernenti la costruzione e l'equipaggiamento. Le novità sono inserite nelle lettere a, b e c, mentre la lettera d e il capoverso 1^{bis} riproducono il tenore della vigente lettera b. La seguente tabella riporta una panoramica del contenuto del nuovo articolo 30a capoverso 1 lettere a–c OETV.

L'esame da effettuare presso l'ufficio della circolazione stradale dipende dai documenti e dal set di dati disponibili per un veicolo, così come dal genere di veicolo.

Genere di veicolo	Documento/set di dati	Tipo di esame	Basi legali
Automobili complete ai sensi dell'art. 11 cpv. 2 lett. a OETV	CoC in formato cartaceo	Esame di identificazione	Art. 30a cpv. 1 lett. a n. 1 OETV
Autoveicoli completi adibiti ad abitazione con un peso totale fino a 3,5 t	CoC in formato cartaceo	Esame di identificazione	Art. 30a cpv. 1 lett. a n. 2 OETV
Autoveicoli completi adibiti ad abitazione con peso totale fino a 3,5 t	Set di dati elettronico del singolo veicolo ai sensi dell'art. 72a cpv. 1 OAC	Controllo di funzionamento	Art. 30a cpv. 1 lett. b OETV
	Set di dati elettronico del singolo veicolo secondo l'art. 72b cpv. 3 OAC	Controllo di funzionamento	Art. 30a cpv. 1 lett. b OETV
Tutti gli altri veicoli completi e completati	CoC in formato cartaceo	Controllo di funzionamento	Art. 30a cpv. 1 lett. c OETV
	Set di dati elettronico del singolo veicolo ai sensi dell'art. 72a cpv. 1 OAC	Controllo di funzionamento	Art. 30a cpv. 1 lett. c OETV
	Set di dati elettronico del singolo veicolo secondo l'art. 72b cpv. 3 OAC	Controllo di funzionamento	Art. 30a cpv. 1 lett. c OETV
	Approvazione del tipo	Controllo di funzionamento	Art. 30a cpv. 1 lett. c OETV
	Scheda tecnica	Controllo di funzionamento	Art. 30a cpv. 1 lett. c OETV

Nel capoverso 1 lettera d numero 4 delle versioni francese e italiana i termini «rapports d'expertise» e «rapporti di perizia» sono sostituiti rispettivamente con «rapports d'examen» e «rapporti di esame». Le modifiche sono di natura puramente linguistica.

Cpv. 1^{bis}: il vigente capoverso 1 lettera b numero 5 OETV è trasferito nel nuovo capoverso 1^{bis} e riformulato in modo più chiaro, senza modifiche contenutistiche. I soggetti che godono di privilegi e immunità diplomatici o consolari dovranno, come finora, sottoporre il proprio veicolo a un controllo di funzionamento, senza la necessità di presentare i documenti di prova di cui al capoverso 1 lettera d numeri 1–4.

Cpv. 3: è modificato il rimando al nuovo capoverso 1 lettera d numero 2.

Art. 30b

I veicoli sprovvisti di set di dati elettronici o di documenti secondo l'articolo 30 capoverso 1 e l'articolo 30a OETV (p. es. veicoli americani senza approvazione generale UE) dovranno continuare ad essere presentati all'ufficio della circolazione stradale per un esame tecnico completo. Si precisa che può trattarsi di veicoli completi o completati che devono essere sottoposti a un esame tecnico completo.

Art. 30c

È modificato il rimando al nuovo articolo 30a capoverso 1 lettera d numeri 1–4.

Art. 31 cpv. 1

Poiché la definizione di veicolo nuovo è spostata dall'attuale articolo 30 capoverso 2 al nuovo articolo 29 capoverso 5 OETV, il rimando tra parentesi nell'articolo 31 capoverso 1 è modificato di conseguenza.

Nella lettera c è disciplinata la possibilità di utilizzare set di dati elettronici del singolo veicolo basati su un CoC in formato elettronico o cartaceo anche per i veicoli non nuovi. Le lettere d ed e riprendono il testo delle vigenti lettere c e d. Tutti i veicoli non nuovi dovranno continuare ad essere presentati all'ufficio della circolazione stradale per un controllo di funzionamento.

Art. 32 cpv. 1

Poiché finora tutte le autorità d'immatricolazione hanno approvato la compilazione del rapporto di perizia e il controllo di funzionamento, ossia il collaudo in officina, sempre e solo per veicoli *nuovi*, tale prassi è ora sancita nel capoverso 1 (veicoli nuovi).

Inoltre, in futuro le officine autorizzate potranno effettuare il collaudo anche dei mezzi dotati di set di dati elettronici del singolo veicolo, tuttavia, come finora, limitatamente ai generi di veicoli menzionati nel capoverso 2. Di conseguenza, chi importa un veicolo nuovo della categoria N₁ e dispone del relativo set di dati elettronico, pur non potendo immatricolarlo con esame amministrativo conformemente all'articolo 30 OETV, potrà rivolgersi a un'officina autorizzata al collaudo sulla base dell'articolo 32 OETV. L'officina compilerà il rapporto di perizia ed eseguirà il controllo di funzionamento, per cui il veicolo, come nel caso di un esame amministrativo, non dovrà più essere presentato all'ufficio della circolazione stradale.

Art. 34b cpv. 1

Nella versione italiana «quelli successivi» è sostituito con «controlli periodici». La modifica è di natura puramente linguistico-redazionale.

Art. 36 cpv. 1

Nella versione italiana «controlli successivi» è sostituito con «controlli periodici». La modifica è di natura puramente linguistico-redazionale.

Art. 41 cpv. 5

La versione tedesca è integrata con il termine «Umbauerin» al fine di garantire la coerenza in tutti gli articoli dell'OETV nell'uso della forma maschile e femminile. Inoltre, il termine «Bericht» è sostituito con «Prüfbericht».

Nella versione francese il termine «rapport d'expertise» è sostituito con «rapport d'examen» e nella versione italiana «rapporto» è sostituito con «rapporto di esame». Tutte le modifiche sono di natura puramente linguistico-redazionale.

Art. 44 cpv. 2

La versione tedesca è integrata con il termine «Umbauerin» al fine di garantire la coerenza in tutti gli articoli dell'OETV nell'uso della forma maschile e femminile.

Art. 101 cpv. 2, 6^{bis} e 7

Cpv. 2: nella versione italiana «esami periodici» è sostituito con «controlli periodici». La modifica è di natura puramente linguistico-redazionale.

Cpv. 6^{bis}: nella versione francese il termine «rapport d'expertise» è sostituito con «rapport d'examen» Nella versione italiana «esame successivo» è sostituito con «controllo periodico» e «rapporto di perizia» con «rapporto di esame». Le modifiche sono di natura puramente linguistico-redazionale.

Cpv. 7: nella versione francese il termine «rapport d'expertise» è sostituito con «rapport d'examen». Nella versione italiana sono sostituiti «rapporti d'esame» con «rapporti di controllo tecnico», «rapporti di perizia» con «rapporti di esame» e «esame periodico successivo» con «controllo periodico successivo». Le modifiche sono di natura puramente linguistico-redazionale.

Art. 123a cpv. 1

Nella versione tedesca il termine «Bericht» è sostituito con «Prüfbericht»; nella versione francese «rapport» è sostituito con «rapport d'examen»; nella versione italiana «rapporto» è sostituito con «rapporto di esame». Tutte le modifiche sono di natura puramente linguistico-redazionale.

Art. 219 cpv. 3 lett. c

Nella versione tedesca il termine «Bericht» è sostituito con «Prüfbericht». La modifica è di natura puramente linguistico-redazionale.

Nella versione francese la frase introduttiva è stata adattata in quanto il testo vigente non corrisponde alla versione tedesca. Si tratta di un adeguamento formale in base al quale la descrizione delle persone autorizzate è meno precisa di quella vigente.

Art. 222e cpv. 1

Nella versione italiana «esame periodico successivo» è sostituito con «controllo periodico». La modifica è di natura puramente linguistico-redazionale.

Cifra II

All. 7 n. 414

Nella versione tedesca il termine «Bericht» è sostituito con «Prüfbericht»; nella versione francese «rapport d'expertise» è sostituito con «rapport d'examen»; nella versione italiana «rapporti peritali» è sostituito con «rapporti di esame». Tutte le modifiche sono di natura puramente linguistico-redazionale.

Cifra III

Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2026.